



FNOMCeO

Roma, 11 GEN. 2010

COMUNICAZIONE N. 1

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

Decreto 11 dicembre 2009 –
Verifica esenzioni, in base al
reddito, dalla compartecipazione
alla spesa sanitaria, tramite il
supporto del Sistema tessera
sanitaria

FNOMCEO 11/01/10
RGP.0000144 2010
CI. 01.09.01/1

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 30 dicembre 2009 è stato pubblicato il decreto 11 dicembre 2009 recante "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria".

Con il decreto indicato in oggetto si intende potenziare i procedimenti di verifica delle esenzioni in base al reddito dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine sono individuate le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramite il sistema della tessera sanitaria, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Con il provvedimento ad ogni assistito con reddito non superiore a 36.151,98 viene assegnato un codice di esenzione da riportare nella tessera sanitaria e da comunicare col sistema informatico ai medici

prescrittori del Servizio sanitario nazionale e alle Aziende Sanitarie Locali.

Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che non dispongono delle funzionalità e della piena disponibilità del sistema informatico tale codice viene comunicato dall'Azienda sanitaria locale di competenza su supporto cartaceo o magnetico, secondo le modalità idonee a garantire il rispetto della riservatezza e tutela dei dati.

All'atto della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» presente sulla ricetta.

Il codice va trascritto sulla ricetta anche in caso di certificato provvisorio nominativo di esenzione rilasciato dall'Azienda sanitaria locale su richiesta motivata.

Il provvedimento entra in vigore il 14 gennaio 2010 e prevede all'art. 2 specifici accordi da stipularsi tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le singole regioni per il trasferimento delle informazioni, prevedendo anche le modalità di comunicazione agli assistiti di quanto disciplinato dal decreto.

Al fine di consentire un esame più approfondito del provvedimento è possibile consultarne copia sul sito www.fnomceo.it al canale gazzetta ufficiale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

